

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1637

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
22 agosto 2014, n. 119 recante
disposizioni urgenti in materia di
contrasto a fenomeni di illegalità
e violenza in occasione di
manifestazioni sportive, di
riconoscimento della protezione
internazionale, nonché per
assicurare la funzionalità del
Ministero dell'interno"

Edizione provvisoria

ottobre 2014
n. 174



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: (...)

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1637

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
22 agosto 2014, n. 119 recante
disposizioni urgenti in materia di
contrasto a fenomeni di illegalità e
violenza in occasione di
manifestazioni sportive, di
riconoscimento della protezione
internazionale, nonché per
assicurare la funzionalità del
Ministero dell'interno"

Edizione provvisoria

ottobre 2014
n. 174

AVVERTENZA

Il presente *dossier*¹ è stato predisposto in edizione provvisoria in ragione del tempo intercorso tra la definitiva disponibilità del testo della proposta e l'avvio del relativo esame parlamentare. Della segnalazione di eventuali inesattezze si è grati fin d'ora, anche ai fini di una nuova edizione.

¹ Il *dossier* si basa sul testo del dossier del Servizio studi della Camera: *Contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e protezione internazionale* - D.L. 119/2014 - A.C. 2616 - Schede di lettura, 8 settembre 2014, nonché del dossier - del medesimo Servizio - *Contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e protezione internazionale* - D.L. 119/2014 - A.C. 2616-A - Elementi per l'esame in Assemblea, 30 settembre 2014.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	17
Articolo 1 <i>(Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 2 <i>(Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 3 <i>(Prescrizioni varie per le società organizzatrici di competizioni di calcio)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 4, comma 1, lettera a) <i>(Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 4, comma 1, lettera b) <i>(Arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 4, comma 2 <i>(Misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 4, comma 3, lettera a) <i>(Procedure per l'adeguamento degli impianti sportivi)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 4, comma 3, lettera b) <i>(DASpo per reiterato accesso agli stadi in violazione del regolamento d'uso)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 4, commi 3-bis e 3-ter <i>(Fondo di garanzia per gli impianti sportivi)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 5 <i>(Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	39

Articolo 6 <i>(Finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e degli stranieri)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 7 <i>(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 8, comma 1 <i>(Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 8, comma 1-bis <i>(Pistola elettrica)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 8, comma 1-ter <i>(Assegnazione di 'auto-blu' dismesse al comparto della sicurezza)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 8, comma 2 <i>(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di autocertificazione)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 9 <i>(Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplosivi)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 10 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 11 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	61

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive)

L'**articolo 1** inasprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive, subordinando l'efficacia delle modifiche all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Articolo 2

(Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)

L'**articolo 2 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - modifica la disciplina del c.d. D.A.SPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'[articolo 6 della legge n. 401 del 1989](#). Il divieto in questione può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate².

In merito, il decreto-legge amplia le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento, ridefinisce i presupposti che consentono al questore di applicare il DASPO anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque tenuto una condotta finalizzata a partecipare ad episodi di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive così da porre in pericolo la sicurezza pubblica, aumenta la durata del provvedimento recante il divieto di cui al comma 1 dello stesso articolo 6 in relazione a coloro che assumono la direzione di episodi di violenza di gruppo (durata minima di 3 anni e nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 - che abbia violato il medesimo - si stabilisce poi che sia sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 (cioè l'obbligo di comparizione negli uffici di polizia) e che la durata del nuovo divieto e della prescrizione non possa essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.

Articolo 3

(Prescrizioni varie per le società organizzatrici di competizioni di calcio)

La **lettera 0a) - introdotta dalla Camera dei deputati** - dispone l'inapplicabilità ai minori di 14 anni dell'obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti di accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità per l'intestatario di ogni biglietto.

Dispone inoltre l'inapplicabilità del correlativo obbligo del personale addetto agli impianti di controllare la conformità dell'intestazione del biglietto alla persona

² Ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.

fisica che lo esibisce, negando l'ingresso in caso di difformità e in caso di mancanza di documento.

La **lettera a)** estende l'ambito di applicazione della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza.

Estende l'ambito di applicazione della fattispecie penale, aggiungendo agli striscioni ed ai cartelli, qualsiasi tipo di scritta o immagine che inciti alla violenza o che contenga ingiurie o minacce.

La **lettera b)** introduce il divieto per le società sportive di stipulare contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti del titolare del marchio d'impresa registrato con soggetti destinatari di DASpo.

Inoltre, estende il divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, "per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi".

La **lettera c)** precisa che il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso all'impianto sportivo da parte delle società organizzatrici di competizioni calcistiche concerne tutte le possibili modalità di rilascio dei medesimi titoli.

Infine la **lettera c-bis)** - **introdotta dalla Camera dei deputati** - dispone che una quota tra l'1 e il 3 % degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite sia destinata a finanziare i costi sostenuti per la sicurezza e l'ordine pubblico, con particolare riferimento ai costi degli straordinari e delle indennità di ordine pubblico per le forze dell'ordine.

Articolo 4, comma 1, lettera a)

(Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive)

Prevede che il Ministro dell'interno "in caso di gravi episodi di violenza commessi" in occasione di partite di calcio, possa con proprio decreto:

- disporre la *chiusura del settore ospiti* degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza (*"in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico"*). Siffatto divieto imposto dal decreto ministeriale può avere durata massima di 2 anni.
- *vietare la vendita dei biglietti* di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite.

Articolo 4, comma 1, lettera b)

(Arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive)

Consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi

aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Articolo 4, comma 2

(Misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria)

Il comma 2 modifica l'art. 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011³ (Codice antimafia) che individua in generale i soggetti che possono essere destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate dall'autorità giudiziaria.

Estende il campo di applicazione delle misure di prevenzione personali alle persone che – per il loro comportamento – si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

Articolo 4, commi 3-bis e 3-ter

(Fondo di garanzia per gli impianti sportivi)

I due commi entro l'articolo 4 qui in commento **sono stati introdotti dalla Camera dei deputati**, nell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione.

Il **comma 3-bis e comma 3-ter, lettera b)** mutano la collocazione - dalla legge n. 147 del 2013 ossia la legge di stabilità 2014, all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 - della previsione di una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi (Fondo che fu istituito dalla medesima legge n. 289 del 2002).

Il **comma 3-ter, lettera a)** reca invece novella tesa a specificare che il Fondo di garanzia - "che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria", recita la disposizione - possa essere destinatario dei "nuovi" apporti conferiti direttamente o indirettamente "dallo Stato o dagli enti pubblici" - laddove il dettato della precedente disposizione menzionava solo gli enti pubblici, non anche lo Stato.

Articolo 4, comma 3, lettera a)

(Procedure per l'adeguamento degli impianti sportivi)

Estende la disciplina semplificata - già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori - agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento

³ D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali.

Articolo 4, comma 3, lettera b)

(DASpo per reiterato accesso agli stadi in violazione del regolamento d'uso)

Dispone che il Daspo motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli impianti abbia ora una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni (anziché da 3 mesi a 2 anni).

Articolo 5

(Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

Novella disposizioni del decreto legislativo n. 25 del 2008, attuativo di direttiva comunitaria (2005/85/CE) recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

Le novelle concernono le Commissioni territoriali (e loro sezioni) per il riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare: se ne incrementa il numero; si dispone circa la competenza ad esaminare la domanda di protezione, in caso di trasferimento del richiedente, nonché circa lo svolgimento del colloquio; si dettano previsioni riguardo la formazione dei componenti le Commissioni.

Articolo 6

(Finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e degli stranieri)

Dispone finanziamenti aggiuntivi per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

A tal fine, compie una duplice operazione: incrementa il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (comma 1); istituisce un nuovo Fondo per fronteggiare l'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale (comma 2).

Reca in ultimo (comma 3) una correzione tecnica (potrebbe dirsi di drafting *ex post*) in materia di Fondo per i minori stranieri non accompagnati.

Articolo 7

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori)

L'**articolo 7** interviene in favore dei comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria che sono stati chiamati a sostenere maggiori spese per fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto: i comuni usufruiranno, entro determinati limiti, dell'esclusione delle spese effettuate per tali finalità da quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

La ripartizione della esclusione delle spese tra tali comuni verrà definita da un apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 15 ottobre 2014, tenendo conto delle spese sostenute da ciascun comune e delle dimensioni demografiche degli stessi, rapportate alla popolazione straniera accolta.

Articolo 8, comma 1-ter

(Assegnazione di 'auto-blu' dismesse al comparto della sicurezza)

Stabilisce che, previa valutazione di convenienza, le *autovetture* dismesse o da dismettere, di proprietà di altre amministrazioni pubbliche statali, siano assegnate alle forze del comparto della sicurezza.

Articolo 8, comma 1-bis

(Pistola elettrica)

Stabilisce che, nei limiti delle risorse destinate, possa essere avviata la *sperimentazione della pistola elettrica* (Taser) per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Articolo 8, comma 1-ter

(Assegnazione di 'auto-blu' dismesse al comparto della sicurezza)

Stabilisce che, previa valutazione di convenienza, le *autovetture* dismesse o da dismettere, di proprietà di altre amministrazioni pubbliche statali, siano assegnate alle forze del comparto della sicurezza.

Articolo 8, comma 2

(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di autocertificazione)

Differisce al 30 giugno 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Articolo 9

(Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplosivi)

L'**articolo 9** prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una *Commissione centrale* con funzioni consultive in materia di *sostanze esplosive* nonché, specularmente, di *Commissioni tecniche a livello territoriale*.

Articolo 10

(Copertura finanziaria)

L'**articolo 10** reca la copertura finanziaria degli oneri recato dal provvedimento.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

Stabilisce, come di consueto, l'entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 agosto 2014.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive)

L'articolo 1 - non modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - inasprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive, subordinando l'efficacia delle modifiche all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

La fattispecie penale, disciplinata dall'[articolo 1 della legge n. 401 del 1989](#), punisce chiunque "offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva" al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo (comma 1), e si applica anche al partecipante alla competizione sportiva che accetta le utilità promesse (comma 2). Quanto al regime sanzionatorio, l'entità della pena è diversa a seconda che il risultato della competizione sportiva sia ininfluenza o influente ai fini di concorsi pronostici o scommesse autorizzate.

Quando la frode riguarda una competizione sportiva non soggetta a scommesse autorizzate, il decreto-legge prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro (la disposizione previgente punisce la condotta con la reclusione da un mese ad un anno e la multa da 258 a 1.032 euro), escludendo ogni attenuazione di pena per la lieve entità (attualmente nei casi di lieve entità è prevista la sola multa).

Quando la frode riguarda una competizione sportiva soggetta a scommesse autorizzate, il decreto-legge stabilisce che le suddette pene siano aumentate fino alla metà e si applichi comunque una multa da 10.000 a 100.000 euro (oggi quegli stessi fatti sono puniti con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 2.582 a euro 25.822).

Articolo 2

(Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)

L'**articolo 2** modifica la disciplina del c.d. D.A.SPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'[articolo 6 della legge n. 401 del 1989](#). Il divieto in questione può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate⁴.

In merito, il decreto-legge amplia le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989 - nella formulazione vigente anteriormente all'emanazione del decreto-legge in conversione - il DASPO può essere emesso nei confronti di soggetti che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi cinque anni, per una serie di reati, specificamente indicati, "ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza". Il decreto-legge amplia il novero dei reati indicati in modo espresso includendovi: il reato di introduzione o esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce ([art. 2-bis, del decreto-legge n. 8 del 2007](#)); delitti contro l'ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale, comprendenti ad esempio l'istigazione a delinquere, la pubblica intimidazione, la devastazione e il saccheggio, ma anche l'associazione a delinquere comune e mafiosa); delitti di comune pericolo mediante violenza (articoli da 422 a 437 del codice penale, comprendenti ad esempio il danneggiamento seguito da incendio, la fabbricazione di materiali esplosivi, ma anche la strage); rapina (art. 628 del codice penale) o estorsione (art. 629 del codice penale)⁵; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, TU stupefacenti⁶).

Il decreto-legge ridefinisce altresì i presupposti che consentono al questore di applicare il DASPO anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque tenuto una condotta finalizzata a partecipare ad episodi di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive così da

⁴ Ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.

⁵ I reati di rapina ed estorsione sono richiamati dall'articolo 380 (relativo alla disciplina dell'arresto in flagranza), comma 2, lett. f), del codice di procedura penale, lettera a sua volta citata dalla disposizione in esame.

⁶ Richiamati dall'articolo 380, comma 2, lett. h), c.p.p., lettera citata dalla disposizione in esame. Peraltro l'articolo 380 citato prevede, alla suddetta lett. h), che si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di cui all'articolo 73 TU stupefacenti, "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo" (azione di lieve entità).

porre in pericolo la sicurezza pubblica. In particolare, gli elementi oggettivi che giustificano la misura sono sostituiti da "elementi di fatto", mentre si prevede poi che - oltre alla condotta singola - si tenga conto della "condotta di gruppo", che agli episodi di violenza siano aggiunti gli episodi di minaccia e di intimidazione e che al pericolo per la sicurezza pubblica sia aggiunta la turbativa per l'ordine pubblico.

Con l'introduzione di emendamenti approvati **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** viene specificato:

- che la condotta, sia singola che di gruppo, che giustifica la misura di divieto deve essere "evidentemente" finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza;
- che i fatti commessi all'estero devono essere accertati dall'autorità competente straniera;
- che il DASPO per fatti commessi all'estero è adottato dal questore della provincia di residenza del destinatario del provvedimento (o del luogo di residenza abituale).

Il decreto-legge inoltre, intervenendo sul comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, aumenta la durata del provvedimento recante il divieto di cui al comma 1 dello stesso articolo 6 in relazione a coloro che assumono la direzione di episodi di violenza di gruppo (durata minima di 3 anni). Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 - che abbia violato il medesimo - si stabilisce poi che sia sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 (cioè l'obbligo di comparizione negli uffici di polizia) e che la durata del nuovo divieto e della prescrizione non possa essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. Sul punto, **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** è stato approvato un emendamento in forza del quale, in caso di violazione del DASPO, la durata del medesimo può essere aumentata fino a 8 anni. Si ricorda che già attualmente l'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 prevede al comma 6 che in caso di violazione del DASPO il responsabile è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro; inoltre, con la sentenza di condanna, il giudice dispone il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con il contestuale obbligo di comparizione, per un periodo da 2 a 8 anni.

Potrebbe ritenersi non del tutto chiara, ad una prima lettura, quale sia la portata modificativa dell'emendamento relativo al comma 5 dell'articolo 6 approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Infine, il decreto-legge disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato approvato infine un emendamento che specifica che nel giudizio di convalida della misura - convalida necessaria quando al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono

manifestazioni sportive si aggiunge l'obbligo di comparizione negli uffici di polizia - il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni circa tale obbligo già impartite dal questore.

Articolo 3

(Prescrizioni varie per le società organizzatrici di competizioni di calcio)

Il comma unico di cui si compone questo articolo annovera più lettere.

La **lettera 0a) - introdotta dalla Camera dei deputati** - dispone l'inapplicabilità ai minori di 14 anni dell'obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti di accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità per l'intestatario di ogni biglietto.

Dispone inoltre l'inapplicabilità del correlativo obbligo del personale addetto agli impianti di controllare la conformità dell'intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando l'ingresso in caso di difformità e in caso di mancanza di documento.

Gli obblighi sopra ricordati sono previsti dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 1 del D.L. 8/2007).

La **lettera a)** estende l'ambito di applicazione della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza.

Essa modifica l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2007 il quale punisce (sotto la rubrica "*Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce*") con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno la violazione del divieto di introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.

La novella estende l'ambito di applicazione della fattispecie penale, aggiungendo agli striscioni ed ai cartelli, qualsiasi tipo di scritta o immagine che inciti alla violenza o che contenga ingiurie o minacce.

La **lettera b)** estende il divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti nonché il divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti.

In particolare, introduce il divieto per le società sportive di stipulare contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti del titolare del marchio d'impresa registrato (di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del [d.lgs. n. 30 del 2005](#)) con soggetti destinatari di DASpo.

Inoltre, estende il divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, "per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi".

Dunque, stante la formulazione del testo, tale limitazione si applica a chiunque abbia commesso reati di contraffazione o vendita abusiva aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prodotto commerciale (non essendo circoscritta ai soli reati connessi con il marchio registrato dalle predette società sportive).

La **lettera c)** precisa che il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso all'impianto sportivo da parte delle società organizzatrici di competizioni calcistiche concerne tutte le possibili modalità di rilascio dei medesimi titoli.

Circoscrive, inoltre, l'ambito temporale applicativo del divieto, disponendo che esso viga nei confronti dei soggetti attualmente destinatari di DASpo e di coloro che siano stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Ai fini indicati, le lettere *b)* e *c)* novellano gli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007.

Infine la **lettera c-bis)** - **introdotta dalla Camera dei deputati** - dispone che una quota tra l'1 e il 3 % degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite sia destinata a finanziare i costi sostenuti per la sicurezza e l'ordine pubblico, con particolare riferimento ai costi degli straordinari e delle indennità di ordine pubblico per le forze dell'ordine.

I criteri, i termini, la percentuale e le modalità per il versamento da parte delle società di tali somme saranno definiti con d.P.C.m., su proposta del Ministro dell'interno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

A tal fine, si novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 2007.

Articolo 4, comma 1, lettera a)

(Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive)

La **lettera a)** inserisce entro legge 401 del 1989 un articolo 7-bis.1.

Il nuovo articolo introduce un ulteriore strumento generale di prevenzione della violenza negli stadi.

Esso prevede infatti che il Ministro dell'interno - in quanto autorità nazionale di pubblica sicurezza - "in caso di gravi episodi di violenza commessi" in occasione di partite di calcio, possa con proprio decreto:

- disporre la *chiusura del settore ospiti* degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza (*"in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico"*). Siffatto divieto imposto dal decreto ministeriale può avere durata massima di 2 anni.
- *vietare la vendita dei biglietti* di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite.

In base alla formulazione della norma, l'adozione del decreto del ministro dell'interno presuppone un pregresso verificarsi di "gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio".

L'art. 1 della legge 121 del 1981 - stabilendo che il Ministro dell'interno è autorità nazionale di pubblica sicurezza - gli attribuisce la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e il coordinamento in materia di compiti e attività delle forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'articolo 7-bis.1 che si viene ad introdurre fa salve le prerogative in materia del prefetto.

Il prefetto (già sulla base della normativa previgente, quale autorità competente per l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia) può adottare – solitamente dietro segnalazione dell'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive - le misure che ritiene opportune in relazione allo svolgimento di partite di calcio ritenute *a rischio*. Il decreto del prefetto che, come avvenuto più volte in passato, può disporre la chiusura del settore ospiti e limitare la vendita dei biglietti della partita ai residenti nella provincia di svolgimento della gara, è adottato in base all'art. 2 del cd. TULPS (RD 733/1931, *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*).

Ulteriori prescrizioni contenute solitamente nei decreti prefettizi sono il divieto di diffusione e vendita di biglietti attraverso i circuiti telematici nonché il divieto di cessione del biglietto da parte dell'acquirente ad altro tifoso non residente nella provincia o regione di svolgimento della gara.

L'art. 2 del TULPS, di valenza generale, dà infatti al prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro

tali provvedimenti chi vi ha interesse può presentare ricorso gerarchico al Ministro per l'interno o ricorrere al Tar.

Lo stesso prefetto, ai sensi dell'art. 7-bis della citata legge 401 del 1989, sentito il *Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica* (in composizione integrata da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del C.O.N.I.), può disporre:

- *il differimento ad altra data dello svolgimento di manifestazioni sportive*; in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa;
- *il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive* per periodi ciascuno di durata non superiore ai 30 giorni.

Articolo 4, comma 1, lettera b)

(Arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive)

La **lettera b)** interviene sull'art. 8 della legge n. 401/1989, che individua i casi in cui è consentito l'arresto in flagranza di reato durante o in occasione di manifestazioni sportive, disciplina il c.d. arresto in flagranza differita e dispone che all'interessato dalla misura possa essere altresì imposto il DASpo.

In particolare, modificando il comma 1-bis, il decreto-legge consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reato previsto dall'art. 2 del DL 122/1993).

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 119/2014 in esame l'arresto in flagranza era consentito, oltre che nei casi previsti in via generale dal codice di procedura penale (artt. 380 e 381), solo nelle seguenti ipotesi:

- lancio o utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-bis, comma 1, legge n. 401/89);
- possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-ter, legge n. 401/89);
- reati relativi al possesso di armi (art. 4, legge n. 110 del 1975);
- uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo (art. 5, legge n. 152 del 1975);
- esposizione o introduzione in luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di simboli o emblemi discriminatori o razzisti (art. 2, DL n. 122 del 1993);
- violazione del DASpo.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, in forza del richiamo che l'art. 8, comma 1-bis opera ai reati di cui all'art. 6, comma 1, della legge (modificato dall'art. 2 del decreto-legge n. 119/2014) è possibile l'arresto in flagranza in deroga alle disposizioni generali anche per il reato di introduzione o esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce (art. 2-bis, DL n. 8 del 2007).

Articolo 4, comma 2

(Misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria)

Il comma 2 modifica l'art. 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011⁷ (Codice antimafia) che individua in generale i soggetti che possono essere destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate dall'autorità giudiziaria. Tra questi soggetti, già prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame erano ricomprese le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che abbiano preso parte attiva, in più occasioni, a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

In base al codice antimafia le ordinarie misure di prevenzione - sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; il divieto di soggiorno in uno o più comuni; l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale; la confisca dei beni - possono essere applicate nei confronti dei soggetti indiziati di una mera attività di agevolazione nei confronti delle persone o dei gruppi che abbiano reiteratamente preso parte attiva alle manifestazioni di violenza.

In relazione alle misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 16, comma 2, del codice antimafia contiene due previsioni che dettano una disciplina speciale: in primo luogo, la confisca può riguardare esclusivamente quei beni, rientranti nella disponibilità dei suddetti destinatari, che «possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive»; in altri termini, l'intervento ablativo dipende da una qualificazione che attiene alla potenziale destinazione, e non all'origine illecita dei beni. In secondo luogo, il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle suindicate manifestazioni di violenza è convalidato dal tribunale, secondo la disciplina dei provvedimenti d'urgenza (ovvero entro 10 giorni).

Il decreto-legge estende ulteriormente il campo di applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di partecipare a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Viene infatti specificato che le misure di prevenzione personali possono essere applicate dall'autorità giudiziaria anche alle persone che – per il loro comportamento – si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

Quali possibili indici di tale pericolosità, la disposizione menziona:

- la partecipazione, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza in occasione di eventi sportivi
- ovvero la reiterata applicazione del DASpo.

⁷ D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

Articolo 4, comma 3, lettera a)

(Procedure per l'adeguamento degli impianti sportivi)

Del **comma 3** di questo articolo, la **lettera a)** estende la disciplina semplificata - già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori - agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali.

A tal fine, il **numero 2)** di questa lettera introduce un nuovo comma *5-ter* all'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 28 del 2003⁸, ai sensi del quale viene estesa la procedura delineata dal precedente comma 5-bis.

Ai sensi di tale disposizione l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro 48 ore dalla richiesta, deve rilasciare i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto ovvero convocare entro lo stesso termine un'apposita conferenza di servizi che deciderà nelle successive 24 ore. In assenza di decisione, l'istanza si ritiene accolta.

Anche in tal caso restano ferme le competenze della Commissione tecnica prevista dall'art. 80 del TULPS.

L'articolo 80 del regio decreto n. 773 del 1931 stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Il **numero 1)** interviene sul comma 5 del citato articolo 1-*quater*, prevedendo che anche per gli interventi di adeguamento previsti dai commi 5-bis e 5-ter, le società calcistiche debbano procedere in accordo con i proprietari degli stadi (tale accordo era già previsto per gli interventi in tema di bigliettazione, varchi di accesso, videosorveglianza e barriere di separazione tra opposte tifoserie: cfr. (commi 1, 2, 3, 4 del medesimo articolo, qui novellato, del decreto-legge del 2003).

⁸ D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, *Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*.

Articolo 4, comma 3, lettera b)

(DASpo per reiterato accesso agli stadi in violazione del regolamento d'uso)

La **lettera b)** modifica l'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 28 del 2003 (articolo che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, quando l'accesso e la permanenza in uno stadio avvenga in violazione del regolamento d'uso dell'impianto).

Quella norma dispone che coloro che accedono allo stadio o vi si trattengono in violazione del suddetto regolamento d'uso, siano soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

E prevede che in caso di recidiva, ovvero quando il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione nella medesima stagione sportiva, vi sia, oltre ad un aumento della sanzione pecuniaria, anche la possibile applicazione del DASpo.

La novella ora prevista interviene su tale divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni sportive, aumentandone la durata.

Infatti dispone che il Daspo motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli impianti abbia ora una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni (anziché da 3 mesi a 2 anni, com'era prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in commento).

Articolo 4, commi 3-bis e 3-ter
(Fondo di garanzia per gli impianti sportivi)

I due commi entro l'articolo 4 qui in commento **sono stati introdotti dalla Camera dei deputati**, nell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione.

In particolare, il **comma 3-bis** sopprime la previsione - introdotta dalla legge n. 147 del 2013 ossia la legge di stabilità 2014 - che prevedeva una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi (Fondo che fu istituito dall'articolo 90, comma 12 della legge n. 289 del 2002), integrandolo di 10 milioni per il 2014, 15 milioni per il 2015, 20 milioni per il 2016 (risorse destinate ad interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, la fruibilità, lo sviluppo e l'ammodernamento degli impianti).

Peraltro, il **comma 3-ter** colloca - con la sua **lettera b)** - la previsione della medesima gestione separata entro il corpo della legge n. 289 del 2002, che venne a istituire il Fondo di garanzia relativo agli impianti sportivi, gestito e amministrato (a titolo gratuito) dall'Istituto per il credito sportivo.

Di questo comma 3-ter, la **lettera a)** reca invece novella tesa a specificare che il Fondo di garanzia - "che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria", recita la disposizione - possa essere destinatario dei "nuovi" apporti conferiti direttamente o indirettamente "dallo Stato o dagli enti pubblici" - laddove il dettato della precedente disposizione menzionava solo gli enti pubblici, non anche lo Stato.

Il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione e all'ampliamento e all'acquisizione di impianti sportivi fu istituito con il comma 12 dell'articolo [90 della legge n. 289/2002](#) (legge finanziaria 2003), nell'ambito di disposizioni a favore dell'attività sportiva dilettantistica, come garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per le società sportive dilettantistiche aventi personalità giuridica.

Nel 2012 la norma fu modificata per effetto del comma 3-ter dell'articolo 64 del decreto legge [n. 83/2012](#) (*Misure urgenti per la crescita del Paese*). L'articolo 64 del decreto legge recava disposizioni per favorire la capillare diffusione dell'attività sportiva, e fu integrato in sede di esame parlamentare con l'inserimento del nuovo comma 3-ter, il quale ampliava le finalità del Fondo di garanzia anche all'acquisto di attrezzature e al 'miglioramento' di impianti sportivi, in favore non solo di società o associazioni sportive dilettantistiche aventi personalità giuridica ma anche di qualunque soggetto, privato o pubblico, che persegua - anche indirettamente - finalità sportive.

Il decreto legge 83/2012 inoltre ha modificato i criteri per la gestione del Fondo, stabilendo che esso sia gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità di governo delegata per lo sport (nel Governo Renzi il Dipartimento per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili), su proposta dell'Istituto per il credito sportivo sentito il CONI.

La dotazione del Fondo, come stabilito dalla legge istitutiva e dalle modifiche successivamente apportate, è costituita da disponibilità annuale acquisita dal fondo speciale costituito presso l'Istituto per il credito sportivo alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dell'aliquota ad essa spettante sulle scommesse sportive (articolo 5 del

[DM 19 giugno 2003, n. 179](#)) nonché con l'importo dei premi spettanti al CONI per l'esercizio delle attività di concorsi pronostici sportivi (d.[lgs. 496 del 1948](#) e successive modificazioni).

Nel 2013 la legge di stabilità ([legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)), con il *comma 303* stabiliva una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi, integrandolo per il triennio 2014 - 2015 con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

Articolo 5

(Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

L'articolo 5 – entro il Capo II che reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale – novella disposizioni del decreto legislativo n. 25 del 2008, attuativo di direttiva comunitaria (2005/85/CE) recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

Le novelle concernono le Commissioni territoriali (e loro sezioni) per il riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare: se ne incrementa il numero; si dispone circa la competenza ad esaminare la domanda di protezione, in caso di trasferimento del richiedente, nonché circa lo svolgimento del colloquio; si dettano previsioni riguardo la formazione dei componenti le Commissioni.

Il riconoscimento dello *status* di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con la [legge 722/1954](#)) ed è regolato essenzialmente da fonti di rango comunitario. Successivamente, la normativa UE ha introdotto l'istituto di protezione internazionale che comprende due distinte categorie giuridiche: i rifugiati, disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, e le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ossia non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine. Una ulteriore fattispecie è la protezione temporanea che può essere concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati.

In particolare, il **comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3)** prevede:

- l'elevamento da 10 a 20 del *numero delle Commissioni territoriali* per il riconoscimento della protezione internazionale;
- l'insediamento di tali Commissioni presso le *prefetture* e l'affidamento di una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
- l'elevamento del numero massimo complessivo delle *sezioni* (composte da membri supplenti delle commissioni territoriali) che possono essere istituite: tale numero massimo diviene di 30 (anziché 10 com'era previsto) per l'intero territorio nazionale. Le sezioni - si prevede - operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. **Con modifica approvata presso la Camera dei deputati**, è stato altresì previsto che con il decreto del Ministro dell'interno che istituisce, presso ciascuna Commissione territoriale, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo, le suddette sezioni, si possa prevedere

che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.

Il decreto legislativo 25/08 (art. 4, co. 2-*bis*) prevede attualmente che, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, presso ciascuna commissione territoriale possono essere istituite, con decreto del Ministro dell'interno, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci (con la modifica in esame: trenta) per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali⁹.

Per l'incremento del numero delle commissioni territoriali e delle sezioni, l'autorizzazione di spesa è di 9,14 milioni per l'anno 2014 e di 10,68 milioni a decorrere dall'anno 2015 (**comma 2**).

Le Commissioni territoriali come le loro sezioni operano con "indipendenza di giudizio e di valutazione", è stato introdotto con **modifica approvata dalla Camera dei deputati** (di questo comma 1, lettera *a*) in commento, è il **numero 4-bis**).

Ancora, riguardo alla composizione delle commissioni territoriali, si prevede che il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) non debba necessariamente appartenere a tale organismo, essendo sufficiente che sia "designato" dallo stesso (**numero 4**).

Altre disposizioni - di questo comma 1, lettera *a*), sono i **numeri 5) e 6)** - concernono la competenza delle Commissioni territoriali e il procedimento di esame delle domande di protezione internazionale sottoposte loro, con particolare riguardo ad un suo momento (il colloquio).

Qualora nel corso della procedura si renda necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, si prevede che la competenza all'esame della domanda sia assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione.

Tuttavia, se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.

Inoltre, ferma restando in ogni caso la competenza della Commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, si prevede che la competenza per l'esame delle domande possa essere individuata (con provvedimento del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo) in deroga alle norme in materia, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a

⁹ In particolare, è la legge europea 2013 (L. 97/2013) che ha previsto, in caso di massiccio afflusso di richiedenti asilo, la costituzione di sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 30). Ha inoltre disposto l'estensione anche ai titolari di protezione sussidiaria dell'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (art. 7); la disposizione era finalizzata a risolvere due procedure di contenzioso aperte dalla Commissione: casi EU Pilot n. 1769/11/JUST e n. 2368/11/HOME.

ciascuna commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato.

Riguardo all'esame delle domande, viene previsto - ed è modificazione approvata dalla Camera dei deputati - il ricorso anche alla collaborazione di "agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale", per acquisire i dati necessari alla Commissione nazionale, la quale elabora le informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati.

È altresì previsto - in merito allo svolgimento del colloquio con il richiedente la protezione internazionale - che esso sia (di norma) alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

Tale novella risponde – riferisce la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - all'esigenza di accelerare l'esame delle domande.

Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide, secondo la disciplina generale, alla presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole di almeno tre componenti (in caso di parità prevale il voto del presidente). In ogni caso, viene stabilito che, su determinazione del presidente, o su richiesta dell'interessato, "preventivamente informato", il colloquio si svolga innanzi alla Commissione.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte dalla Camera dei deputati in sede di conversione.

Alcune riguardano la formazione dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni territoriali. Si prevede la loro partecipazione ad un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale.

Viene altresì specificato che tale formazione è effettuata anche in collaborazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e con l'EASO/*European Asylum Support Office*.

Attualmente è previsto che la Commissione nazionale curi la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali.

Ancora, è stata introdotta la previsione - integrativa di quella vigente secondo cui al cittadino straniero o al suo legale rappresentante (nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste) è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura - che tale accesso sia garantito altresì "alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati" - i quali potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale.

Infine, è stata introdotta dalla Camera la previsione che la Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisiscano, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla

specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.

Articolo 6

(Finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e degli stranieri)

L'articolo dispone finanziamenti aggiuntivi per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

A tal fine, compie una duplice operazione: incrementa il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (comma 1); istituisce un nuovo Fondo per fronteggiare l'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale (comma 2).

Reca in ultimo (comma 3) una correzione tecnica (potrebbe dirsi di drafting *ex post*) in materia di Fondo per i minori stranieri non accompagnati.

Per il primo riguardo, che investe l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, viene incrementato di *50,8 milioni* - per il 2014 - il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416).

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, in base al disegno di legge di assestamento del bilancio (A.S. 1595, approvato definitivamente e non ancora pubblicato), il fondo registrava 118,6 milioni di euro per l'anno 2014.

Tali nuove risorse sono destinate ad ampliare le strutture del Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo (SPRAR).

La disciplina del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo destinato a finanziarie le iniziative degli enti locali è fissata ancora oggi nell'art. 1-septies del D.L. n. 416/1989, ai sensi del quale esso è alimentato da:

- apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno;
- assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati¹⁰;
- donazioni private.

Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e delle province, in misura non superiore all'80% del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale.

Ai sensi dell'art.1-sexies, comma 2, del D.L. n. 416 è stato adottato il decreto ministeriale 28 novembre 2005, poi sostituito dal D.M. 30 luglio 2013, con il quale il Ministero dell'interno ha dettato le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri

¹⁰ Il Fondo Europeo per i Rifugiati è stato istituito con Decisione del Consiglio Europeo n. 2000/596/CE (cd. "Decisione FER") per sostenere le azioni degli Stati membri dell'Unione in merito alle condizioni di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo, rifugiati e profughi. La Decisione introduce un nuovo sistema di gestione degli interventi, che affida a ciascuno Stato membro il compito di individuare, sulla base della situazione esistente nei singoli Paesi, le carenze nel campo dell'accoglienza, dell'integrazione e del rimpatrio volontario e le azioni da intraprendere per far fronte alle specifiche esigenze riscontrate a livello nazionale, attraverso la predisposizione di un apposito programma di attuazione FER. Le risorse finanziarie del FER vengono ripartite fra gli Stati membri, ai quali viene affidata la responsabilità dell'attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno comunitario e quindi la selezione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei singoli progetti. In Italia, l'Autorità Responsabile è il Ministero dell'Interno. Si cfr. :

<http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema010.html>.

per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca.

Per il secondo riguardo, relativo all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, è istituito un apposito nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con uno stanziamento - per il 2014 - pari a *62,7 milioni*. Alla ripartizione di questo nuovo Fondo dovrà provvedere - **entro il 31 dicembre 2014**, come specificato da modifica approvata dalla Camera dei deputati in sede di conversione - il Ministro dell'interno (previa intesa con il Ministro dell'economia), tenendo conto anche delle esigenze connesse al rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

Si ricorda che nel 2013 sono stati stanziati 190 milioni di euro al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale (art. 1, co. 2, del D.L. n. 120/2013, conv. da L. n. 137/2013; il successivo decreto attuativo ministeriale, emanato il 3 giugno 2014, ha provveduto a ripartire le suddette risorse come segue: 30 milioni di euro sono stati assegnati al fondo nazionale per le politiche dell'asilo e 160 milioni per far fronte alle spese del Dipartimento della Pubblica sicurezza).

La Camera dei deputati ha approvato alcune modifiche tese a valorizzare l'informativa del Governo al Parlamento.

In particolare, è stabilito che:

entro il *30 giugno 2015*, il Ministro dell'Interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'utilizzo del Fondo nuovo istituito, inteso a fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, e sui risultati conseguiti;

entro il *30 giugno di ogni anno*, il Ministro dell'interno (coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze) presenta al Parlamento una relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza, evidenziando i dati relativi i dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione, alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi. La prima relazione (attesa dunque entro il giugno 2015) dovrà riferirsi al periodo intercorrente tra novembre 2013 e dicembre 2014.

Si ricorda che Il Ministero dell'interno e l'ANCI curano un Rapporto annuale del sistema di protezione per richiedenti e rifugiati. Il più recente rapporto (al momento di pubblicazione del presente dossier) si riferisce al periodo 2012-2013 ed è stato pubblicato nel novembre 2013.

Da ultimo l'articolo (suo comma 3) corregge la legge di stabilità 2014, più esattamente un riferimento normativo contenuto nell'articolo 1, comma 203, di quella legge n. 147 del 2013.

Si tratta del Fondo per i minori stranieri non accompagnati.

La disposizione approvata a dicembre 2013, faceva erroneamente riferimento al DL n. 15/2012, che in realtà tratta di elezioni amministrative, e non com'è corretto al DL n. 95/2012, il cui articolo 23, comma 11, fa effettivamente riferimento all'esigenza di assicurare gli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza.

La novella corregge tale errato riferimento normativo.

Articolo 7

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori)

L'**articolo 7** interviene in favore dei comuni siciliani maggiormente interessati dalla pressione migratoria che sono stati chiamati a sostenere le spese necessarie per fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto nel corso del corrente anno.

Per i comuni in questione, analiticamente indicati all'inizio della disposizione¹¹, la norma dispone l'esclusione delle spese effettuate per le suddette finalità dall'ambito di quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Per quanto concerne i meccanismi di calcolo degli obiettivi di saldo, si ricorda brevemente che dal 2011 gli obiettivi del patto di stabilità sono ancorati alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio. In particolare, per gli anni dal 2014 al 2017, la normativa vigente, come aggiornata dalla legge di stabilità per il 2014, prevede che il saldo obiettivo venga determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media da esso sostenuta nel triennio 2009-2011 - come desunta dai certificati di conto consuntivo - determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni. Va inoltre rammentato che poiché l'aggiornamento della base di calcolo per la determinazione dei saldi obiettivo per l'anno 2014 potrebbe determinare, per alcuni enti, una variazione molto consistente dell'obiettivo da conseguire nel 2014, il comma 533 della legge di stabilità sopra citata ha introdotto, per i comuni, per il solo esercizio 2014, una misura correttiva, volta a garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato con le modalità previste dalla normativa previgente (c.d. clausola di salvaguardia).

La somma complessiva delle spese che verranno escluse dal computo non potrà comunque essere superiore al limite massimo complessivo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione stabilita nei confronti degli enti inadempienti rispetto al patto di stabilità, come prevista dal comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno comporta infatti l'applicazione di una serie di misure sanzionatorie, disciplinate per quanto concerne gli enti locali dal [comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011](#). In particolare, per gli enti inadempienti la sanzione prevista dalla lettera a) del comma 26 medesimo consiste nel taglio delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del

¹¹ Si tratta dei comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani.

fondo perequativo degli enti locali¹², in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Conseguentemente l'articolo prevede anche la rideterminazione, per i comuni, della riduzione degli obiettivi per il 2014 stabilita ai sensi [dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010](#) (c.d. premialità).

Tale norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, alla riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione cui gli stessi sono soggetti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. Poiché tale rideterminazione è stata operata con il D.M. n. 11390 del 10 febbraio 2014, la stessa andrà modificata in relazione a quanto disposto dall'articolo in esame.

Si dispone infine che la ripartizione della esclusione delle spese tra i comuni considerati nell'articolo in esame - esclusione che come detto opererà nell'ambito dei limiti finanziari sopra illustrati - verrà definita da un apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 15 ottobre 2014 tenendo conto delle spese sostenute da ciascun comune e delle dimensioni demografiche degli stessi, rapportate alla popolazione straniera accolta.

¹² Per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.

Articolo 8, comma 1

(Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo 8, al **comma 1**, stanziava risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco.

Nella tabella sono evidenziate le risorse stanziate per il 2014, il 2015 e ciascuno degli anni tra il 2016 e il 2021, con l'indicazione della specifica destinazione:

(in milioni di euro)

Esercizio finanziario	2014	2015	2016...2021
Stanziamiento	10	40	50
Destinazione:			
Polizia di Stato , per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, nonché per manutenzioni straordinarie e adattamento di strutture e impianti	8	36	44
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente	2	4	6

La Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione quale presentato in prima lettura presso la Camera dei deputati contiene alcuni passaggi circa la possibile destinazione specifica delle risorse stanziate. In particolare, se per i Vigili del fuoco la relazione riconduce tutte le nuove risorse alla realizzazione di "un primo parziale svecchiamento delle principali dotazioni veicolari con vita operativa superiore a 25 ann", le esigenze della Polizia di Stato vengono descritte più analiticamente, con l'ausilio di tabelle, e vengono distinte tra rinnovo veicoli, interventi sugli equipaggiamenti (caschi, giubbotti antiproiettile ecc.) e manutenzione strutture (accasermamento).

Articolo 8, comma 1-bis
(Pistola elettrica)

E' disposizione introdotta presso la Camera dei deputati in sede di conversione.

Stabilisce che, nei limiti delle risorse destinate, possa essere avviata la *sperimentazione della pistola elettrica* (Taser) per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Questo, nel rispetto della salute e dell'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione.

E' previsto che il Ministro dell'interno adotti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un decreto - previa intesa con il Ministro della salute - onde avviare siffatta sperimentazione.

La pistola elettrica è un'arma da difesa classificata tra le armi non letali, in grado di tramortire un aggressore per mezzo di una scarica elettrica ad alto voltaggio (ma di ridotto amperaggio).

In Italia è consentita la vendita delle armi elettriche (nelle sole armerie) ai titolari di idonea licenza di polizia e la detenzione con relativa denuncia al competente ufficio di pubblica sicurezza, pur restandone proibito il porto in luogo pubblico. Ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli di tale Amministrazione che svolga funzioni di polizia, sono stabiliti (anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi) con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (su proposta del ministro dell'interno, di concerto con i ministri della difesa e dell'economia) (cfr. d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359).

Attualmente, la pistola elettrica non fa parte dell'armamento in dotazione alle forze di polizia.

La pistola elettrica TASER (strumento utilizzato dalle forze di polizia in alcuni Paesi, anche europei come Regno Unito, Svizzera, o Francia è in dotazione anche alla polizia municipale) è un'arma di dissuasione che produce una scarica elettrica, tale da rendere la persona colpita inoffensiva per alcuni secondi.

Il TASER (acronimo di "*Thomas A. Swift's electric rifle*": nasce nel 1969 come progetto NASA, indi negli anni Settanta è certificata come arma) spara due dardi collegati tramite cavi elettrici al resto del dispositivo, producendo una scarica ad alta tensione (in genere 50mila volt) ma a basso amperaggio, rilasciata in brevissimi impulsi ravvicinati. Per ottenere l'effetto desiderato, entrambe le freccette devono colpire il bersaglio, ma non necessariamente la pelle, è sufficiente il contatto con gli abiti e in qualsiasi punto del corpo. E' possibile toccare il soggetto colpito senza subire l'effetto della scarica perché l'elettricità passa solo per il percorso più breve che unisce le due freccette.

L'efficacia cresce con la distanza tra le due frecce, che proprio per questo motivo vengono proiettate con traiettorie non parallele. Il sistema agisce direttamente sui muscoli facendo cadere a terra la persona per le contrazioni.

Articolo 8, comma 1-ter

(Assegnazione di 'auto-blu' dismesse al comparto della sicurezza)

E' disposizione introdotta presso la Camera dei deputati in sede di conversione.

Stabilisce che, previa valutazione di convenienza, le *autovetture* dismesse o da dismettere, di proprietà di altre amministrazioni pubbliche statali, siano assegnate alle forze del comparto della sicurezza.

La ricognizione dei mezzi è effettuata dal Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, d'intesa con i Ministri competenti.

Il medesimo Ministro riferisce in Parlamento sulle risultanze di tale ricognizione.

La riduzione del parco autovetture delle amministrazioni pubbliche al fine del contenimento della spesa è stato oggetto di successivi interventi normativi da parte di vari governi fin dal 2011. Già l'articolo 2 [del decreto-legge n. 98 del 2011](#) (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) disponeva che un Dpcm fissasse le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture di servizio ai fini di limitarne il numero e il costo. Con il [Decreto del Presidente del Consiglio 3 agosto 2011](#), pubblicato sulla GU del successivo 14 settembre, infatti, sono state adottate le disposizioni per regolamentare l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

Il Dpcm dava vita, inoltre, ad un censimento permanente delle "auto blu" condotto dal Foromez e dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (*consultabile a questo indirizzo web: <http://censimentoautopa.gov.it/>*).

Successivamente, l'articolo 5, comma 2 del [decreto legge n. 95 del 2012](#) (*Disposizioni per la revisione della spesa pubblica*), stabiliva che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché le autorità indipendenti, non potessero effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. La legge di stabilità per il 2013 ([Legge 228/2012](#), art. 1, comma 143) disponeva altresì che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, fino al 31 dicembre 2014 le amministrazioni pubbliche non potessero acquistare autovetture né stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Il termine del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 31 dicembre 2015 dal [comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013](#) (*Disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle PA*), e il limite del 50% delle spese sostenute è stato abbassato al 30% dall'articolo 15 del [decreto-legge n. 66 del 2014](#) (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*).

Il decreto legge n. 101 del 2013 introduceva, inoltre, misure restrittive per sanzionare quelle amministrazioni pubbliche che si sottraggono all'obbligo di comunicare i dati richiesti ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, sopra citato.

Il recente decreto legge n. 66/2014 ha inoltre disposto che il numero massimo di auto di servizio ad uso esclusivo e non esclusivo di cui può disporre ciascuna amministrazione dello Stato non possa essere superiore a cinque. Le varie dotazioni all'interno di tale limite massimo devono essere fissate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la PA di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto legge disponeva che, qualora tale Dpcm non fosse stato emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (il 24 giugno 2014), il limite venisse comunque applicato.

Secondo fonti di stampa questo atto dovrebbe essere stato firmato nel mese di settembre 2014 dal Presidente del Consiglio, e dovrebbe contenere le seguenti misure: nessuna amministrazione centrale dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo con oltre 600 dipendenti potrà avere più di 5 auto di servizio ad uso esclusivo o non esclusivo. Tale 'tetto' scende a 4 mezzi se i dipendenti sono compresi tra le 401 e le 600 unità, a 3 se l'amministrazione ha tra i 200 e i 400 addetti, per arrivare a una sola auto per le amministrazioni fino a 50 dipendenti. Una sola auto esclusiva aggiuntiva potrà essere prevista per il presidente del Consiglio e i ministri mentre le vetture in eccesso dovranno essere vendute o cedute gratuitamente ad associazioni *no profit* iscritte all'anagrafe delle Onlus.

Secondo il Formez, che su incarico del ministero Pa, conduce il censimento sul parco vetture, le auto blu sono scese a fine agosto 2014 da 8.619 a 5.768, con un taglio del 33%, corrispondente a 2.851 unità, nell'arco degli ultimi due anni e mezzo. Nel conteggio non sono comprese le vetture a tutela dell'ordine pubblico, come le volanti della polizia, della salute, a partire dalle ambulanze, o per la difesa e la sicurezza militare, mezzi che sono stati sempre esclusi dalle iniziative di ridimensionamento del parco macchine, fin dai primi provvedimenti.

Articolo 8, comma 2

(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di autocertificazione)

L'articolo 8, al **comma 2**, intervenendo sull'art. 17, comma 4-*quater* del DL n. 5 del 2012¹³, differisce al 30 giugno 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, TU in materia di documentazione amministrativa, DPR 445/2000; art. 2, comma 1, regolamento di attuazione del TU immigrazione).

Il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri era stato fissato al 30 giugno 2014 dal DL n. 150 del 2013¹⁴ che, a sua volta, aveva prorogato il termine del 1° gennaio 2013 originariamente previsto dal decreto-legge del 2012.

La relazione illustrativa motiva questo ulteriore differimento con il protrarsi dei "lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al sistema informativo del casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché per l'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno".

Invero, non si tratta qui di prorogare un termine bensì di differirlo, trattandosi di un termine scaduto: dal 1° luglio 2014 al 23 agosto 2014 – data di entrata in vigore del decreto-legge in commento – le disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri sono state infatti in vigore.

¹³ D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.

¹⁴ D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2014, n. 15.

Articolo 9

(Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplosivi)

L'**articolo 9** prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una *Commissione centrale* con funzioni consultive in materia di *sostanze esplosive* nonché, specularmente, di *Commissioni tecniche a livello territoriale*.

Mentre la prima fornisce pareri sui provvedimenti riguardanti le sostanze esplosive e infiammabili, le commissioni territoriali (che la relazione al decreto individua a livello provinciale) esercitano le funzioni anche prescrittive propedeutiche al rilascio della licenza per la fabbricazione ed il deposito di tali materiali pericolosi.

Con modifica approvata dalla Camera dei deputati, è stato specificato che a tali Commissioni è altresì attribuito il compito di accertare (come prescritto articolo 8, comma 4, della legge n. 110 del 1975) la capacità tecnica del richiedente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi nonché del permesso di porto d'armi.

Si tratta, in sostanza, della ricostituzione di organi collegiali già esistenti sia a livello centrale che provinciale (L. 110/1975, artt. 6 e 49 del TULPS) prima del decreto-legge 95 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica, il cui articolo 12, comma 20, con alcune eccezioni, ha trasferito le competenze dei citati organismi ai relativi uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operavano.

La previsione di tali Commissioni, secondo la *relazione* al disegno di legge di conversione in esame, si rende necessaria "per la rilevanza, anche in chiave di prevenzione degli infortuni, delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione relativamente all'adozione dei provvedimenti ministeriali e delle autorità di pubblica sicurezza con riguardo alle sostanze in discorso".

La composizione delle Commissioni è affidata ad un decreto del Ministro dell'interno da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (quindi entro il 23 settembre 2014).

Con modifica approvata dalla Camera dei deputati, è stato specificato che i membri delle commissioni devono possedere un'esperienza pluriennale "certificata" in tema di sostanze esplosive.

La neutralità finanziaria della norma è assicurata dalla gratuità dell'incarico dei componenti dei collegi, che operano con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 10 *(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 10** individua ai **commi 1 e 2** gli oneri recati dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria.

Gli oneri derivano, nello specifico, dai seguenti articoli:

- articolo 5, comma 2 che aumenta il numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, autorizzando la spesa di 9,149 milioni di euro per il 2014 e 10,683 milioni dal 2015;
- articolo 6, comma 1, che aumenta per 50,850 milioni nel 2014 la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
- articolo 6, comma 2, che istituisce un Fondo presso il Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, con una dotazione di 62,7 milioni per il 2014 ;
- articolo 8, comma 1 che dispone misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizzando una spesa di 10 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021.

Agli oneri si provvede:

- a) quanto a 122,7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10,683 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante il corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti derivanti dai contributi versati dagli stranieri per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno (cosiddetto Fondo rimpatri, previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998).
- b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014, a 40 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il **comma 3** autorizza infine il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

L'articolo 11 stabilisce, come di consueto, l'entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 agosto 2014 (Gazz. Uff. n. 194).

Si ricorda, peraltro, che in base all'art. 1, comma 2, del decreto-legge, le modifiche alla fattispecie penale di frode in competizioni sportive acquistano efficacia solo con l'entrata in vigore della legge di conversione.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>163</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1533-A "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" - Sintesi delle modifiche approvate in sede referente
<u>164</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1558 "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico"
<u>165</u>	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (al 15 settembre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497 e 1522)
<u>166/I</u>	Dossier	Partecipazione alla 69 ^a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-26 settembre 2014)
<u>166/II</u>	Dossier	Partecipazione alla 69 ^a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-26 settembre 2014)
<u>167</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-A "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"
<u>168</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1612 "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" - Ed. provvisoria
<u>169</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1613 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ^o agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero"
<u>170</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1629 "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"
<u>171</u>	Dossier	Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di impugnazione, con particolare riferimento alla disciplina dell'appello
<u>172</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1627 "Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio"
<u>173</u>	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (all'8 ottobre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497, 1522, 1191 e 1632) - <i>edizione provvisoria</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it